

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo V - Dei titoli di credito**

### **Art. 2019 Effetti dell'ammortamento.**

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'[articolo 2016](#), il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento. Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.